



COMUNE DI MONTANARO
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA



Approvato con delibera di C.C. n. 54 del 26.11.2009 esecutiva l'11.01.2010

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art.	2	Definizioni	Pag. 3
Art.	3	Richiami normativi	Pag. 4

TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELLE AREE MERCATALI

Art.	4	Classificazione delle aree e loro reistituzione	Pag. 5
Art.	5	Ubicazione e giorni di mercato	Pag. 5
Art.	6	Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, ecc	Pag. 6

TITOLO III- MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI

Art.	7	Orari	Pag. 7
Art.	8	Modalità di accesso degli operatori	Pag. 7
Art.	9	Attrezzature di vendita	Pag. 8
Art.	10	Circolazione pedonale e veicolare	Pag. 8
Art.	11	Norme igienico sanitarie	Pag. 9
Art.	12	Vendita di animali destinati all'alimentazione	Pag. 9
Art.	13	Obblighi	Pag. 9
Art.	14	Divieti	Pag. 10
Art.	15	Furti, danneggiamenti ed incendi	Pag. 10
Art.	16	Atti dannosi agli impianti di mercato	Pag. 10

TITOLO IV- REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

CAPO I – GENERALITA'			
Art.	17	Modalità ordinarie di concessione di posteggi	Pag. 11
Art.	18	Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi	Pag. 11
CAPO II – MODIFICHE STRUTTURALI			
Art.	19	Scambio dei posteggi	Pag. 12
Art.	20	Ampliamento dei posteggi	Pag. 12
Art.	21	Decadenza, revoca e rinuncia della concessione del posteggio	Pag. 12
Art.	22	Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, ecc	Pag. 13
Art.	23	Delegati di mercato	Pag. 13
CAPO III – AREE SPECIALI			
Art.	24	Aree riservate ai produttori e criteri per l'assegnazione	Pag. 13
Art.	25	Decadenza della concessione	Pag. 14
CAPO IV – TASSE E CORRISPETTIVI			
Art.	26	Canoni ed entrate comunali	Pag. 15

TITOLO V- PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Art.	27	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A	Pag. 16
Art.	28	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B	Pag. 16
Art.	29	Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A	Pag. 17
Art.	30	Subingresso nelle autorizzazioni di tipo B	Pag. 17
Art.	31	Procedimento per la concessione di miglioria	Pag. 18
Art.	32	Cambio di residenza	Pag. 18
Art.	33	Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni	Pag. 19

TITOLO VI – GESTIONE TECNICA DEI MERCATI

Art .	34	Utilizzo dell'energia elettrica	Pag. 21
-------	----	---------------------------------	---------

TITOLO VII – ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Art .	35	Commissione	Pag. 22
Art.	36	Vigilanza	Pag. 22
Art.	37	Sanzioni	Pag. 22

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art .	38	Entrata in vigore	Pag. 23
Art.	39	Norme transitorie e finali	Pag. 23

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettera a) e b) dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/98, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale temporanea.
2. Per i mercati a cadenza mensile od ultramensile periodica, caratterizzati da spiccate atipicità, come la Fiera di Santa Cecilia, il Mercato dell'usato e dell'antiquariato ed il Mercato tematico settimanale, sono previsti regolamenti specifici espressamente calibrati alle esigenze che li caratterizzano.
3. Fino all'adozione di tali regolamenti, i suddetti mercati ed ogni altro mercato istituito, sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto compatibili, e dai principi generali da esso desumibili.

Art. 2- Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - a) per **commercio su aree mercatali**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree mercatali, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, compresa l'attività di vendita esercitata mediante strutture fissate permanentemente al suolo, salvo che si tratti di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita di carburanti per autotrazione o di commercio collaterale, di somministrazione d'alimenti e bevande;
 - b) per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata, anche stagionalmente, all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione d'alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
 - c) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - d) per **aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee), come individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2001, n.626-3799, e articolate con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
 - e) per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione decennale;
 - f) per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli e per gli ittici;
 - g) per **settore merceologico**, i settori alimentare e non alimentare;
 - h) per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori;
 - i) per **mercato articolato**, il mercato ripartito per merceologie, con posteggi subordinati alla vendita di determinate tipologie di prodotti;
 - j) per **presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè il mancato svolgimento della stessa non

- dipenda da sua rinuncia. Nel caso di titolari di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio;
- k) per **assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;
 - l) per **commerciante**, l'operatore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
 - m) per **operatore**, qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica;
 - n) per **produttori agricoli**, gli imprenditori agricoli persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo l'attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende iscritte nel registro imprese di cui all' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 - o) per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - p) per **miglioria** la possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio sulla medesima area mercatale.
 - q) per **spuntista**, l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - r) per **delega**, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare in sua vece;
 - s) per **autorizzazione di tipologia A** si intende l'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 10 anni;
 - t) per **autorizzazione di tipologia B** si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica purchè in forma itinerante.

Art. 3 - Richiami normativi

- D.lgs. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15. marzo 1997 n° 59"- L.R. 12-11-1999 n.28 "Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.lgs. 31/03/1998 n.114"- D.C.R. n. 626-3799 del 01-03-2000 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 28 del D.lgs 31/03/1998 n.114".
- D.G.R. n. 32-2642 del 02-04-2001 " L.R. 12/11/1999 n.28 art. 11. Commercio su area pubblica - Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore", successivamente modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni:
 - 1 - D.G.R. n.47-2981 del 14-05-2001
 - 2 - D.G.R. n.50-3471 del 09-07-2001
 - 3 - D.G.R. n.85-4869 del 17-12-2001
- D.G.R. n.86-4861 del 17-12-2001 "Indicazioni attuative della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001"
- L. 59/1963 e D.Lgs. 228/2001 relativi alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli
- L'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 " Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai Regolamenti ed Ordinanze comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 78/2000 e s.m.i;
- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 relativo al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELLE AREE MERCATALI

Art. 4 - Classificazione delle aree e loro reistituzione

1. I mercati sono istituiti, sulla base della normativa vigente, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale previa consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica, degli agricoltori e dei consumatori a livello provinciale e comunale, nonché con i rappresentanti dei mercati già esistenti sul territorio comunale.
2. Nella deliberazione dovranno essere indicati tutti i tratti distintivi del mercato ossia: ubicazione, estensione, periodicità, suddivisione in settori merceologici, eventuali specializzazioni merceologiche, il numero totale dei posteggi e la loro dimensione ed eventuali aree di sosta interna riservati agli operatori.
3. Alla deliberazione dovrà essere allegata la cartografia idonea a definire le caratteristiche sopra esposte.
4. I mercati relativi all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs114/98, riferiti a posteggi dati in concessioni decennale e disciplinati dal presente regolamento, sono i seguenti:

Mercato n. 1	
Ubicazione	Piazza Luigi Massa e Via G. Matteotti
Giorno di svolgimento	Sabato
Tipologie merceologiche presenti	settore alimentare e non alimentare senza vincolo percentuale
Composizione merceologica	non determinata
Numero banchi	33
Superficie singola di vendita	Mq. 36 (n. 20 posteggi); Mq. 32 (n. 4 posteggi) Mq. 28 (n. 2 posteggi); Mq. 45 (n. 2 posteggi) Mq. 67,5 (n. 1 posteggio); Mq. 40,5 (n. 1 posteggio) Mq. 35,89 (n. 1 posteggio); Mq. 38 (n. 1 posteggio) Mq. 18,50 (n. 1 posteggio)
Superficie totale	Mq. 1202,39
Mercato n. 2	
Ubicazione	Piazza Luigi Massa
Giorno di svolgimento	Martedì
Tipologie merceologiche presenti	settore alimentare e non alimentare senza vincolo percentuale
Tipologie merceologiche previste a seguito ampliamento	settore alimentare 50% dei posteggi da assegnare con vincolo tipologico dei prodotti venduti. settore alimentare 50% dei posteggi da assegnare
Composizione merceologica	determinata con delibera n.79/125 C.S del 29.05.2009.
Numero banchi	15
Superficie singola di vendita	Mq. 40
Superficie totale	Mq. 600

5. Con provvedimento della Giunta Comunale, previa consultazione con le organizzazioni di categoria provinciali, con i rappresentanti locali e con gli operatori del mercato oggetto di intervento, ai sensi art.2, lettera a), Capo I, Titolo III della D.G.R. 2/4/2001, n.32-2642, possono essere disposti interventi modificativi alla composizione merceologica del mercato di cui al comma precedente.
6. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche si rimanda alle planimetrie allegate alle delibere istitutive o restitutive dei mercati.

Art. 5 - Ubicazione e giorni di mercato

1. Gli atti derivanti dall'applicazione dell'art. 4 definiscono l'ubicazione e le giornate di svolgimento dei mercati sul territorio comunale.

2. Nel caso di festività riconosciute a tutti gli effetti di legge, lo svolgimento del mercato potrà essere posticipato, anticipato o avere luogo nel giorno festivo, secondo apposito calendario annuale da redigersi con i delegati di mercato, sentiti gli operatori interessati.

Art. 6- Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, ecc..

1. In caso di ristrutturazione o spostamento temporaneo del mercato per grandi interventi edilizi o urbanistici, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico o viabilistici, sono adottati, con deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per le modifiche temporanee dell'area mercatale, previa consultazione con le rappresentanze degli operatori dei mercati interessati.
2. Ai fini della riassegnazione dei posteggi verrà predisposto, a cura del Comune, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine di maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o di altra idonea documentazione.
3. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato in oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
4. L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili, per soddisfare meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
5. Nel caso sorga la necessità di effettuare lavori di adeguamento delle aree, oppure per altri motivi l'area mercatale non sia disponibile per lo svolgimento regolare del mercato, si provvederà al trasferimento temporaneo dello stesso su area atta a garantire il regolare svolgimento. Tale area, individuata con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, dovrà garantire un numero di posteggi adeguato a contenere tutti gli operatori con posto fisso.
6. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono adottati con ordinanza sindacale.

TITOLO III - MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI

Art 7 - Orari

1. L'orario di vendita nei mercati è così articolato:

MERCATI	ORARIO
n. 1 - Sabato	Dalle ore 7.30 alle ore 14.00
n. 2 - Martedì	Dalle ore 7.30 alle ore 14.00

2. Al fine di permettere ai venditori di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico dalle ore 6.00.
3. Il posto deve essere lasciato completamente sgombro da merci, attrezzature ed eventuali rifiuti, entro le ore 15.00.
4. Gli operatori devono aver installato il proprio banco /autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo.
5. Gli operatori sono obbligati a permanere sul mercato sino alle ore 13.00, pena il conteggio dell'assenza.
6. Gli operatori che per cause di forza maggiore abbandonano il posteggio fuori degli orari consentiti sono tenuti ad informare il servizio di vigilanza per le necessarie giustificazioni.
7. Sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio fisso, le associazioni dei consumatori e i delegati di mercato, può essere autorizzato, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni normative vigenti, il prolungamento dell'orario in occasione di manifestazioni particolari coincidenti con la giornata di svolgimento di mercato, anche coordinandolo con gli orari dei negozi in sede fissa;
8. In occasione di fiere e/o mercati ultramensili, regolarmente istituiti e rientranti nella tipologia prevista dall'art.3, comma 3, lett. b) della D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799, che hanno luogo in contemporanea con lo svolgimento del mercato settimanale, può essere adottato specifico provvedimento amministrativo che disciplini l'orario di vendita del mercato stesso, coordinandolo con quello della fiera o del mercato ultramensile.
9. Può essere previsto lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali o festive, in coincidenza con manifestazioni di carattere sociale, culturale, ecc..(città a porte aperte, festa patronale, ecc..) o con le aperture in deroga autorizzate per il commercio in sede fissa. Gli uffici comunali preposti dovranno esprimersi in merito entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza di svolgimento dei mercati straordinari, comunicando al soggetto richiedente la decisione assunta dall'Amministrazione Comunale. Le richieste per la partecipazione da parte degli operatori, dovranno essere avanzate entro 60 giorni dalla data dello svolgimento del mercato. I competenti uffici devono comunicare l'esito 20 giorni prima dello svolgimento.
10. Lo svolgimento dei mercati straordinari di cui al comma precedente può anche essere oggetto di programmazione annuale.

Art. 8 - Modalità di accesso degli operatori

1. L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posteggio e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 7.

2. Qualora l'operatore assegnatario non rispetti detto orario il posteggio sarà disponibile per l'assegnazione in spunta.
3. I banchi, gli autonegozi e le attrezzature devono essere collocate come da planimetria particolareggiata allegata ai provvedimenti istitutivi o modificativi dei rispettivi mercati, negli spazi appositamente delimitati.
4. Le operazioni di scarico e carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato ed i veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi subito dopo l'uso, dall'area di mercato, salvo che ricorrano le condizioni indicate all'art. 10, comma 4.
5. Le operazioni di occupazione del posteggio e di sistemazione delle attrezzature da parte dei titolari di concessione decennale devono avvenire con le modalità previste dall'articolo 9 e nel rispetto degli orari di cui all'art.7.

Art. 9 - Attrezzature di vendita

1. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. Le tende o le altre strutture di coperture del banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,00 e non potranno sporgere oltre m.1,50 dalla verticale del limite di allineamento.
3. Le tende utilizzate per la copertura del posteggio devono essere tali da non costituire intralcio al movimento degli acquirenti.
4. Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi non possono essere impilati ad altezza superiore a metri 1,40 dal suolo.
5. E' vietato esporre articoli, oltre la linea perimetrale del posteggio, appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi.
6. E' vietato posizionare gli articoli, di qualsiasi genere, direttamente sul suolo.
7. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
8. Dovrà, inoltre, essere lasciata libera da ingombri l'area di sicurezza necessaria al passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Art. 10 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Durante l'intero orario mercatale (accesso, vendita e sgombero), è vietata, nelle aree destinate al mercato, la circolazione dei veicoli a motore non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli automezzi destinati alla pulizia ed igienizzazione dell'area, di pronto soccorso e di emergenza. Sono fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.
2. Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.
3. Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta; ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e la rimozione forzata dei veicoli.
4. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato all'interno delle dimensioni del posteggio in concessione, a condizione

che non oscurino le vetrine e gli ingressi delle attività in sede fissa e non limitino la visibilità dei banchi adiacenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile i veicoli dovranno essere posteggiati nei parcheggi a disposizione. Ogni altro veicolo verrà rimosso a cura della Polizia Municipale ai sensi del Codice della strada e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Art. 11 - Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio dell'attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico - sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Art. 12 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è proibito uccidere, spennare o sviscerare animali: il pollame deve essere posto in vendita già spennato ed eviscerato, i conigli liberati delle parti distali degli arti ed eviscerati.
2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici, fermo restando il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di tutela degli animali e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 - Obblighi

1. Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature provvedendo a deporre anche i rifiuti raccolti negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune. Devono inoltre provvedere alla pulizia dell'area in concessione sino ad una distanza non inferiore al metro.
2. Entro i successivi 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio della propria attività, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo posteggio per tutta la durata del mercato, e comunque nei limiti minimi di orario giornaliero minimo previsto all'art. 7, comma 5, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità.
4. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito all'unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci. I pesi devono essere ben visibili al pubblico.
5. In caso di vendita di cose usate deve essere posto un cartello ben visibile, con l'indicazione MERCE USATA;
6. Durante l'esercizio dell'attività deve essere tenuta a disposizione nel posto di vendita, per l'esibizione agli organi addetti al controllo, la relativa autorizzazione amministrativa in originale; inoltre l'operatore commerciale deve essere sempre munito di copia fotostatica delle ricevute attestanti il pagamento del canone per posteggio attrezzato e della tassa rifiuti dovuti e riferiti all'anno in corso, da conservare anch'esse sul posto ed esibire a richiesta degli addetti al controllo.
7. Il subentrante fino al rilascio dell'autorizzazione deve, ai fini dell'esercizio dell'attività, essere munito della ricevuta originale di presentazione della comunicazione di subingresso e dell'originale dell'autorizzazione del cedente che devono essere tenute a disposizione come previsto dal comma precedente.

8. Non è consentito l'esercizio dell'attività sulla base della semplice copia fotostatica, ancorché autenticata, dei documenti di cui ai precedenti commi 6 e 7.

Art. 14 - Divieti

1. Agli operatori è vietato:
 - a) lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;
 - b) far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi e musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
 - c) arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato fatti salvi quelli oggetto di vendita, secondo le norme specifiche di riferimento.
 - d) tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita.

Art. 15 - Furti, danneggiamenti ed incendi

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.
2. L'Amministrazione comunale garantisce la conformità degli impianti ad uso dell'area mercatale.

Art. 16 Atti dannosi agli impianti di mercato

1. E' vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato compreso il suolo.
2. E' vietato depositare rifiuti sulle aree di sosta, presso strutture e manufatti di servizio insistenti presso le aree mercatali e presso le fontanelle pubbliche il cui uso non ne dovrà comunque comprometterne il regolare funzionamento; è comunque vietato ingombrare lo spazio ad esse adiacenti.
3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire, anche a terzi, i danni che possono derivare, dagli atti compiuti.

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

CAPO I - GENERALITA'

Art. 17 - Modalità ordinarie di concessione di posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio con durata decennale, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, attraverso appositi bandi.
2. La cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e fatto salvo, nel caso in cui il cedente sia un produttore, quanto previsto dal successivo articolo 24.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
4. L'Amministrazione Comunale, effettua gli opportuni accertamenti viabili, urbanistici ed igienico sanitari per valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività di vendita e del conseguente rinnovo delle concessioni di posteggio. Presupposto soggettivo necessario per il rinnovo della concessione è l'assenza di debiti scaduti relativi a tributi, canoni, spese e/o rimborsi, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 18 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. I posteggi assegnati in concessione sono considerati disponibili per l'assegnazione in spunta qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta, dal successivo comma 3.
2. Al concessionario di posteggio che si presenta in ritardo presso la sede mercatale entro il limite di mezz'ora dall'orario di vendita è consentito di partecipare alle operazioni di spunta in calce alla graduatoria della giornata. L'ordine è dato dall'ora di arrivo.
3. L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili è effettuata dagli agenti della Polizia Municipale, direttamente sull'area mercatale, nel seguente orario: - *ore 8,00 nel corso di tutto l'anno.*
4. L'assegnazione è effettuata nel rispetto dell'apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla spunta, nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e a parità di ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dalla Polizia Municipale.
5. La graduatoria di priorità è aggiornata dopo ogni mercato dall'Ufficio di Polizia amministrativa, e mediante nota scritta, non soggetta a scadenza, su apposito registro.
6. Per il mercato del martedì l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi avverrà prioritariamente in base ai vincoli di settore e specializzazioni merceologiche esistenti; successivamente, qualora al momento della spunta giornaliera non fosse presente alcun operatore relativo al settore o alla specializzazione richiesta, si procederà all'assegnazione fra i presenti sulla base dei criteri indicati al comma 3.
7. Le graduatorie sono sempre disponibili per la consultazione da parte degli operatori e saranno esposte nelle bacheche della Piazza ogni tre mesi.

8. Qualora l'operatore assegnatario giornaliero rifiuti l'assegnazione o non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, sarà considerato assente e non sarà conteggiata la presenza.
9. Sarà invece conteggiata la presenza dell'operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.
10. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza di spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
11. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi per la spunta con più autorizzazioni.

CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI

Art. 19 - Scambio dei posteggi

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Nel caso di mercati articolati lo scambio del posteggio è subordinato ai vincoli di settore e specializzazioni merceologiche.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
4. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti tributari relativi agli ultimi tre anni.
5. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
6. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Art. 20 - Ampliamento dei posteggi

1. Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità considerate e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.
2. L'ampliamento definito di minima entità, ai sensi del titolo IV Capo I punto 2 lettera "d" della DGR n.32 -2642 del 2 aprile 2001, è soggetto a provvedimento del Responsabile di settore competente.
3. L'ampliamento di minima entità è quello che non supera il 2%) della superficie del posteggio intesi come tali anche l'occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico. Tali ampliamenti sono concedibili, per una sola volta per ciascun titolare.

Art. 21 - Decadenza, revoca e rinuncia della concessione del posteggio

1. La revoca e la decadenza della concessione di un posteggio devono avvenire esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 29, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 114/98, ovvero per assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.
2. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per :

- a) malattia, adeguatamente documentata con certificazione medica; tale certificazione può essere inoltrata entro e non oltre il termine concesso per la decadenza della concessione di posteggio.
 - b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente e fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
 - c) ferie per un periodo di tempo, non superiore a trenta giorni nell'arco dell'anno, previa comunicazione scritta in carta semplice all'ufficio competente;
 - d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative quali richiami per servizio militare, obblighi elettorali, ecc..
3. La concessione di posteggio può essere oggetto di rinuncia da parte del titolare da effettuarsi con comunicazione scritta. La rinuncia del posteggio comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. I concessionari di posteggio che per il precedente anno risultano morosi sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio previo provvedimento di sospensione di 20 giorni.

Art. 22- Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e reistituzione dei mercati

1. Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato si procederà come segue:
 - a) adozione ordinanza del Sindaco nel caso di riorganizzazione temporanea, contenente la definizione delle nuove aree mercatali;
 - b) adozione delibera del Consiglio Comunale nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
2. La rassegnazione dei posteggi avverrà come segue: definizione della graduatoria dei titolari dei posteggi oggetto dello spostamento sulla base dell'anzianità di concessione di posteggio così come definita nell'allegato al documento programmatico di riordino dei mercati e, nel caso di parità, dell'anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività di commercio su area pubblica;
 - a) riassegnazione dei posteggi mediante opzione dell'operatore, da effettuarsi in pubblica seduta, alla presenza dei delegati di mercato di cui al successivo articolo 23.
 - b) rilascio di una nuova autorizzazione e nuova concessione di posteggio recante il nuovo numero di posteggio assegnato.

Art. 23 - Delegati di mercato

1. Sulle vicende relative alle attività mercatale ed alle altre forme di commercio su area pubblica, l'Amministrazione Comunale acquisisce il parere dei delegati eletti dagli operatori mercatali con posto fisso, ai sensi delle vigenti disposizioni della normativa regionale.
2. Il parere è obbligatorio ma non vincolante per l'Amministrazione.

CAPO III – AREE SPECIALI

Art. 24 - Aree riservate ai produttori e criteri per l'assegnazione

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001, previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti.

La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori qualora liberi.

2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
3. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera su ogni mercato osservando i seguenti criteri di priorità:
 - a) aziende con il maggior numero di presenze;
 - b) aziende aventi sede nel comune di Montanaro;
 - c) aziende aventi sede nella provincia di Torino;
 - d) aziende aventi sede nelle altre province della Regione Piemonte;
 - e) aziende che pongano in vendita esclusivamente prodotti dell'agricoltura biologica e che esibiscano le relative certificazioni di legge;
 - f) aziende aventi sede nelle restanti località del territorio nazionale o di quello della Comunità Europea.
4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione dell'impresa agricola di cui al successivo comma, l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli, avviene sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla vigente normativa.
5. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti.
6. La concessione decennale può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.
7. Valgono per gli agricoltori tutte le altre regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali su area pubblica, comprese quelle in materia di orario e sanzioni.
8. Il Comune, tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla conduzione dei loro fondi.
9. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Art. 25 - Decadenza della concessione

1. E' motivo di decadenza dalla concessione del posteggio la revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 e 4 del D.Lgs. 114/98 e nel caso previsto dall'art. 21, comma
2. Oltre al periodo di assenza di cui al precedente comma 1, i produttori, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. In tale ipotesi devono dare, almeno 8 giorni prima dell'assenza, comunicazione scritta agli uffici comunali competenti.

CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI

Art. 26 - Canoni ed entrate comunali

1. Le concessioni sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa di smaltimento dei rifiuti, delle spese per la corrente elettrica, l'acqua potabile o altri servizi disponibili, secondo le modalità previste dal Comune.
2. La disciplina del canone di occupazione suolo pubblico è regolata dal vigente regolamento comunale COSAP ed il canone viene riscosso secondo le regole operative previste dall'Ufficio Comunale competente
3. In caso di occupazione temporanea (spuntisti) la riscossione del canone avverrà a cura del Servizio di Polizia Locale.
4. La Tariffa di Igiene Ambientale verrà riscossa dal soggetto incaricato dal gestore del servizio.
5. Il mancato pagamento dei tributi, del canone o di altre spese e rimborsi, dovuti per l'anno precedente, costituiscono causa di revoca della concessione di posteggio.
6. Il regolare pagamento del Cosap e dalla Tia da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme relative all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica, costituiscono presupposto necessario ai fini delle vulture delle concessioni, degli ampliamenti, scambi, migliorie ed accorpamenti.

TITOLO V - PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Art. 27 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione nell'ambito territoriale del Comune è subordinato al possesso di autorizzazione di tipo A rilasciata su domanda dell'interessato, dal competente ufficio comunale, contestualmente alla concessione di posteggio. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del relativo posteggio, consente l'attività in forma itinerante e, limitatamente ai giorni in cui il titolare non risulta assegnatario di alcuna concessione di posteggio decennale, consente la partecipazione alla spunta sui mercati comunali per l'assegnazione giornaliera dei posteggi momentaneamente liberi.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato presentata in base ad apposito bando comunale di assegnazione posteggio. Il procedimento per il rilascio si conclude entro 90 giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine nel procedimento decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma i termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta dall'Amministrazione esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune o che il Comune stesso possa acquisire autonomamente. Gli elementi richiesti devono essere previsti dalla normativa in vigore.
6. L'autorizzazione oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l'indicazione dell'area mercatale, il numero del posteggio e la relativa cadenza settimanale, il settore o i settori merceologici. Nei casi di aree strutturate in specializzazioni merceologiche vincolate, l'autorizzazione deve contenere l'indicazione della o delle specializzazioni merceologiche autorizzate.

Art. 28 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso dell'autorizzazione di tipo B, rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, o in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione consente al titolare, oltre al commercio in forma itinerante, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere, la vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali in cui questo si trovi per motivi di studio, lavoro, cura, intrattenimento e svago, l'esercizio nelle aree di sosta prolungate ove, previste, e la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per legge e dalle disposizioni regionali. Il procedimento di rilascio si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. L'autorizzazione, oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l'indicazione del settore o i settori merceologici autorizzati.

Art. 29 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali o professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio.
5. In ogni caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo A, i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al concessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
6. Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione di posteggi, i cui presupposti non si sono ancora perfezionati, non si trasferiscono al cessionario.
7. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, possono avere la forma della scrittura privata registrata.

Art. 30 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo B

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dalla morte del *de cuius*.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi del contratto di cessione o l'indicazione dell'evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione del dante causa.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3, corredata dall'autorizzazione in originale. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, l'Amministrazione procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione.
5. In caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo B i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad

esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.

6. Sia nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo A di cui al precedente articolo 29 che nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo B disciplinato dal presente articolo, il competente ufficio comunale rilascia all'atto della presentazione della comunicazione una ricevuta che, unitamente al titolo autorizzativo in originale del cedente, è documento idoneo a consentire l'esercizio dell'attività fino al rilascio di autorizzazione intestata al subentrante. In caso di inoltro, al Comune, della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno corredata da copia dell'autorizzazione del cedente, l'operatore potrà esercitare l'attività munito dell'autorizzazione del cedente in originale e della comunicazione di subingresso corredata dalla ricevuta postale. In questo caso, l'ufficio comunale competente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette all'avente titolo, la ricevuta.
7. Copie fotostatiche dei documenti sopra indicati, ancorché autenticate, non costituiscono titoli idonei per l'esercizio dell'attività.
8. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, possono avere la forma della scrittura privata registrata.

Art. 31 - Procedimento per la concessione di miglitoria

1. Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Montanaro che li assegnerà tramite bando.
2. Prioritariamente rispetto all'adozione del bando sopra previsto si procederà a dar corso alle istanze di miglitoria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.
3. Nel caso di suddivisione in settori o tipologie di prodotti, le miglitorie saranno concesse esclusivamente in relazione alla localizzazione nello specifico settore corrispondente e disponibile.
4. Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglitoria.
5. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglitoria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:
 - a) data di presentazione o di spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R della domanda;
 - b) maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte ora R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
 - d) a parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) età dell'intestatario dell'autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.
6. Nel caso di concessione di miglitoria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione il quale mantiene la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa. La data di conclusione del procedimento è di 45 giorni.

Art. 32 - Cambio di residenza

1. Il cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A e della sede legale, qualora la proprietà dell'azienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicato al competente ufficio comunale, entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Il Comune ricevuta la comunicazione di cui sopra provvede alla relativa annotazione sul titolo autorizzativo.

2. Il titolare di autorizzazione di tipo B persona fisica o giuridica che trasferisca, da altro Comune, rispettivamente la residenza o la sede legale nel Comune di Montanaro, deve darne comunicazione entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. L'ufficio competente entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, rilascia nuova autorizzazione annotando sulla medesima gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'eventuale autorizzazione originaria.
3. La comunicazione di cui ai commi precedenti può essere inoltrata al Comune sia a mani mediante consegna al personale dell'ufficio personale del Settore Commercio, che tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Ad essa deve essere allegata copia fotostatica dell'autorizzazione.
4. L'interessato, all'atto del ritiro della nuova autorizzazione, dovrà consegnare l'originale dell'autorizzazione in suo possesso che gli uffici provvederanno a trasmettere al Comune di provenienza.

Art. 33 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione, previsti dall'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998;
 - b) mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell'intestatario dell'autorizzazione e adeguatamente documentata.
2. L'autorizzazione di tipo A è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio.
3. Le autorizzazioni di tipo A e di tipo B sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte dell'avente diritto, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro delle stesse.
4. L'autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del regolamento Cosap e del presente regolamento. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D. Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. L'autorizzazione, inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:
 - a) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, comprese le disposizioni sulla raccolta dei rifiuti e sulla pulizia del proprio posteggio
 - b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
 - c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato.
6. Per gravissime violazioni di carattere igienico sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie minime atte a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un periodo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate. Qualora alla scadenza prevista, l'interessato non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione, così come disposto dal successivo comma 7.

7. Nei casi previsti dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 il competente ufficio comunale, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto all'interessato, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento di queste ultime o, in caso di mancata presentazione di dette memorie difensive, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione della contestazione, il Comune conclude il procedimento rispettivamente con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dell'autorizzazione o con la sospensione dell'esercizio dell'attività oppure con atto di archiviazione.

TITOLO VI -GESTIONE TECNICA DEI MERCATI

Art. 34 - Utilizzo dell'energia elettrica

1. E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Comune.
2. E' proibito l'utilizzo di generatori di corrente su tutte le aree mercatali. Qualora si riscontri che effettivamente l'illuminazione dell'area sia insufficiente, il Comune potrà autorizzare temporaneamente in via del tutto eccezionale l'uso di tali apparecchi, prescrivendo le opportune disposizioni per evitare l'inquinamento acustico e quelli di scarico.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas, sia per riscaldamenti sia per cucina, senza la presentazione agli organi di vigilanza di autorizzazione rilasciata dagli enti competenti. Dovrà essere, in ogni caso, esibita a semplice richiesta del personale di vigilanza, attestazione di conformità dell'apparecchiatura alle vigenti norme.

TITOLO VII - ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Art. 35 - Commissione

1. Entro 60 giorni dall'esecutività del presente regolamento, verrà nominata apposita commissione per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati, composta da:
 - a) Assessore delegato
 - b) Responsabile del settore Vigili Urbani o suo delegato
 - c) Responsabile settore Commercio o suo delegato
 - d) Delegati del mercato
 - e) Rappresentante commercio fisso
 - f) Rappresentante consumatori
2. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. La Giunta Comunale nell'atto di costituzione della Commissione ne disciplina il funzionamento e la regolarità della costituzione.

Art. 36 - Vigilanza

1. Preposta alla vigilanza sul mercato è la Polizia Locale. Ad essa compete:
 - a) garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato;
 - b) assegnare i posti vacanti;
 - c) garantire il rispetto delle norme igieniche
 - d) garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale;
 - e) garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato
 - f) procedere all'attività sanzionatoria.
 - g) garantire l'applicazione del presente regolamento.

Art. 37 -Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e della Legge 241/1990.
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o regolamenti, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500 prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. Chiunque esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/1998. L'attività di vendita esercitata senza il titolo originale dell'autorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e sanzionata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 114/1998.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al Sindaco o Segretario anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di inizio della sua ripubblicazione all'Albo pretorio, previa l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, in conformità a quanto stabilito dal comma 3, art. 71 dello Statuto Comunale.

Art. 39 - Norme transitorie e finali

1. La durata delle concessioni di posteggio in atto è di anni dieci, decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. In caso di subingresso il periodo di durata della concessione prosegue in capo al subentrante .
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni previste da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti.
4. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.